

CONVENZIONE OPERATIVA

Art. 3 Accordo di Collaborazione ARSIAL – CREA approvato con Delibera CdA n.32 del 20/06/2019

CUP F85B18003830009

Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio

TRA

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale dott. Maurizio Salvi nato a (omissis) e domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003. Indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (di seguito denominato CREA-DC), Codice Fiscale 97231970589 P. IVA 08183101008, avente sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, e sede operativa in Via G. C. Bertero n. 22 – 00156 Roma, rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-DC) Dott. Pio Federico Roversi, nato a (omissis) nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto n. 10 del 01/06/2017, e domiciliato per la carica come sopra. Indirizzo PEC: dc@pec.crea.gov.it

PREMESSO CHE:

- ARSIAL e CREA hanno stipulato in data 20/06/2019 un Accordo di collaborazione con cui *“si impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di caratterizzazione genetica, morfologica, fisiologica, chimica e biochimica e di attuare un’attività di valutazione, selezione fitosanitaria anche presso agricoltori custodi delle risorse genetiche vegetali autoctone del Lazio finalizzata alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.*
- l'art. 3 del predetto Accordo di collaborazione prevede che *“le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:*
 - a) *attività da svolgere*

- b) obiettivi da realizzare*
- c) termini e condizioni di svolgimento*
- d) tempi di attuazione*
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti*
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;”*
- allo stato attuale, risultano iscritte al Registro Volontario Regionale ai sensi della L.R. n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” n. 45 varietà di vite autoctone del territorio regionale del Lazio, di cui 24 iscritte anche al Registro Nazionale e Regionale delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino e da tavola;
- la recente revisione del quadro normativo fitosanitario europeo, concretizzatasi con l’emanazione del Regolamento UE 2016/2031 (misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante) e del relativo Regolamento di esecuzione 2019/2072 ha introdotto per i materiali di moltiplicazione della vite, anche di categoria standard, soglie di tolleranza pari a zero nei confronti dei seguenti organismi regolati non da quarantena (ORNQ): *Xylophilus ampelinus*, *Arabis mosaic virus (ArMV)*, *grapevine fanleaf virus (GFLV)*, *grapevine fleck virus (GFKV)* (solo per i portainnesti), *grapevine leafroll associated virus 1 (GLRaV-1)*, *grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3)* e “*Candidatus Phytoplasma solani*”.
- l’applicazione di queste nuove misure fitosanitarie, benché volta ad innalzare la qualità fitosanitaria dei materiali di moltiplicazione, rischia di limitare fortemente le possibilità di utilizzo del germoplasma autoctono, qualora non sia possibile individuare delle fonti primarie sane.
- non è possibile praticare un controllo chimico diretto nei confronti di patogeni virali, ma l’attuazione di programmi di risanamento del germoplasma viticolo autoctono rappresenta l’unica concreta possibilità di ottenere materiali di moltiplicazione sani, conformi alle norme fitosanitarie e, dunque, utilizzabili a fini commerciali.
- al fine di rispondere alla necessità di avere a disposizione materiale viticolo “sano” di n.10 varietà autoctone del Lazio scelte fra quelle iscritte, o in fase di iscrizione al Registro Volontario Regionale ai sensi della L.R. n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, verrà avviato un progetto di ricerca che prevedrà oltre valutazione fitosanitaria anche l’avvio di un programma di risanamento delle varietà per le quali non sarà stato possibile individuare accessioni esenti dai virus e la successiva valutazione periodica post-trattamento dello stato fitosanitario delle accessioni in risanamento;
- la predetta ricerca risulta fondamentale per poter avviare la selezione clonale delle n. 10 varietà viticole prescelte e consentire mettere a disposizione degli operatori del settore materiale viticolo “certificato”
- con la presente convenzione operativa ARSIAL e CREA-DC intendono collaborare al progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione, denominato “Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio”.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell'art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità viticola del Lazio;
- la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA-DC

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e durata

Attività da svolgere

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca allegato alla presente convenzione denominato:

“Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio”

Obiettivi da realizzare

L’obiettivo generale del progetto è l’individuazione o l’ottenimento di accessioni di vite appartenenti a varietà autoctone del Lazio esenti dagli ORNQ previsti dal Reg. UE 2019/2072, al fine di:

- a) favorirne la tutela e la messa in sicurezza grazie alla possibilità di conservare germoplasma in condizioni fitosanitarie ottimali;
- b) consentirne la commercializzazione nel rispetto delle normative fitosanitarie vigenti rendendole, quindi, fruibili da parte di produttori del settore e/o “agricoltori custodi”;
- c) disporre di fonti primarie sane da cui partire per l’eventuale inserimento di queste varietà nei canali della certificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione.

Questi obiettivi, così come le attività previste per il loro conseguimento, hanno valenza reciproca per i due Enti (ARSIAL e CREA-DC) coinvolti nel progetto, rispondendo appieno ai contenuti delle rispettive missioni istituzionali. In particolare, entrambi gli Enti sono da tempo coinvolti nel recupero, conservazione e valorizzazione del germoplasma vegetale e tale progetto rappresenta, quindi, un’opportunità per implementare e valorizzare le rispettive collezioni.

Termini e condizioni di svolgimento

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 1 anno; potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Tempi di attuazione

In relazione agli obiettivi e alla durata del progetto (1 anno), sono previste le seguenti attività:

- 1) valutazione preliminare dello stato fitosanitario di accessioni di vite appartenenti a n. 10 varietà autoctone del Lazio scelte fra quelle iscritte, o in fase di iscrizione, al Registro Volontario Regionale;
- 2) avvio di un programma di risanamento delle varietà per le quali non sarà stato possibile individuare accessioni esenti dai virus considerati;
- 3) valutazione periodica post-trattamento dello stato fitosanitario delle accessioni in risanamento per verificare l’effettiva eliminazione dei virus

Art. 3

Coordinamento dell’attività

L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:

- per ARSIAL: dott. Giovanni Pica.
- per CREA-DC: dott. Andrea Gentili

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l'effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del CREA-DC: secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all'art. 4.

Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti

ARSIAL individuerà in collaborazione col CREA-DC le 10 varietà di vite tra le 24 varietà iscritte sia al Registro Volontario Regionale che al Registro Nazionale e Regionale delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino e da tavola, messe a dimora presso i propri campi collezione di Montopoli in Sabina (RI) o Velletri (RM) o presso agricoltori aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza.

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
1	ABBUOTO	Nero
9	ALEATICO	Nero
29	BIANCOLELLA	Bianco
33	BOMBINO NERO	Nero
32	BOMBINO BIANCO	Bianco
49	CANAIOLO NERO	Nero
417	CAPOLONGO	Bianco
83	FORASTERA	Bianco
478	CESENESE NERO	Nero
97	GRECO	Bianco
98	GRECO BIANCO	Bianco
106	GUARNACCIA	Bianco
99	GRECO NERO	Nero
424	MATURANO	Bianco
421	LECINARO	Nero
281	MOSCATO DI TERRACINA	Bianco
168	NERO BUONO	Nero
176	OLIVELLA NERA	Nero
426	PAMPANARO	Bianco
181	PASSERINA	Bianco
184	PECORINO	Bianco
189	PIEDIROSSO	Nero
253	VERDELLO	Bianco
429	ROSCIOLA	Rosa

Per ciascuna varietà di vite verranno individuate le accessioni da sottoporre a valutazione preliminare dello stato fitosanitario, risanamento e valutazione post trattamento dello stato fitosanitario.

ARSIAL programmerà un piano di campionamento del materiale vegetale da sottoporre a controllo fitosanitario/risanamento, impiegando n. 2 risorse per circa 10 giornate, che verrà avviato nei periodi di massima espressione dei sintomi indotti dai patogeni considerati. I prelievi riguarderanno sia piante sintomatiche, al fine di

accertare la natura dell'infezione, sia piante asintomatiche per verificare l'eventuale presenza di infezioni latenti attraverso esami di laboratorio.

A conclusione del progetto ARSIAL si impegnerà a divulgare i risultati ottenuti, ad informare i detentori delle risorse sulla normativa fitosanitaria vigente nazionale ed europea e le principali tecniche di prevenzione e gestione fitosanitaria.

Il CREA-DC provvederà allo svolgimento delle attività previste nel progetto allegato al presente atto e dettagliatamente descritte al corrispondente punto 2.3 "Piano delle attività":

- 1) valutazione preliminare dello stato fitosanitario di accessioni di vite appartenenti a n. 10 varietà autoctone del Lazio scelte fra quelle iscritte, o in fase di iscrizione, al Registro Volontario Regionale;
- 2) avvio di un programma di risanamento delle varietà per le quali non sarà stato possibile individuare accessioni esenti dai virus considerati;
- 3) valutazione periodica post-trattamento dello stato fitosanitario delle accessioni in risanamento per verificare l'effettiva eliminazione dei virus

Art. 4

Oneri del progetto e modalità di rimborso

Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione

Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, Arsial corrisponderà al CREA-DC € **42.200,00** (quarantaduemiladuecento,00) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute relativamente alle singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto ai seguenti punti:

Voci di costo	Costo (€)
Personale TD (assegno di ricerca)	29.200,00
Missioni (nazionali)	272,00
Materiale di consumo	6.708,00
Manutenzione	6.000,00
TOTALE	42.200,00

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di CREA-DC con le modalità di seguito indicate:

- **Prima anticipazione:** pari al 40% e corrispondente a € **16.880,00** verrà erogato come anticipazione per l'avvio del progetto, alla stipula della convenzione

operativa.

- **Seconda anticipazione:** pari al 30% e corrispondente a € 12.660,00 verrà erogato su richiesta del CREA-DC, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- **Saldo:** pari al 30% e corrispondente a € 12.660,00, a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute.

In caso di proroga, fermo restando l'importo complessivo previsto, il rimborso spese e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto scritto e sottoscritto da ambo le parti.

CREA-DC concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:

- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo;

La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del CREA-DC.

Art. 5 Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.

Art. 6 Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso

esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, con l'obbligo di notiziare l'altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l'altra Parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.

Art. 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula della stessa.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Le Parti, con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati, assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell'art. 4, n.7 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR".

Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritte nel dettaglio in un separato atto di "contitolarità" che l'ARSIAL ed il CREA si impegnano sin d'ora a sottoscrivere.

Art. 8

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 9

Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di

una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 10

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che la presente convenzione non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.

L'imposta di bollo relativa alla presente convenzione è assolta dal CREA-DC in maniera virtuale.

Art.11

Norme finali

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra CREA-DC e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

La presente convenzione viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per ARSIAL

Il Direttore Generale

(dott. Maurizio Salvi)

Per il CREA-DC

Il Direttore

(dott. Pio Federico Roversi)